

OSSERVAZIONI SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO

ART. 3 COMMA 2 - D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81.

(comprehensive delle dichiarazioni inserite nel verbale del 12 aprile 2011)

- Nelle considerazioni espresse in premessa, si chiede che:
 1. venga riformulata la locuzione “anche a rischio di sacrificare la vita”;
 2. sia inserita la dizione “personale del ruolo SATI” in aggiunta al personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
 3. il riferimento in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia eliminato o radicalmente rivisto, poiché si tratta di un tema delicatissimo e di estrema attualità su cui l’Amministrazione non può sfuggire alle proprie responsabilità, nascondendosi dietro l’alibi della disciplina dettata dagli ordinamenti vigenti.
- **ART. 2** - L’individuazione del datore di lavoro è molto confusa. Si indicano le funzioni ma non si individua chi, come testualmente citato dal DL 81/08: “secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
- **Art.4 c.1** - si fa riferimento agli RLS ma, al momento, in assenza delle RSU e senza un accordo collettivo quadro sulla elezione degli RLS non è possibile eleggere i rappresentanti rispettando quanto viene dettato dalla norma. E’ pertanto necessario sciogliere il nodo relativo allo strumento per le elezioni degli RLS che devono essere eletti da tutti i lavoratori.
- **all’art. 5** - eliminare la parte recante “tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza”.
- **all’art. 6, c.1, lettera b)** – si propone di decentrare l’attività di vigilanza presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco.
- **Art.7 c.2** – manca del tutto il principio costituzionale della terzietà nei ricorsi avverso i giudizi del medico competente. Una commissione medico legale presente in qualsiasi ASL territoriale risolverebbe il problema.
- **Art.10** - di fatto gli RSL non possono essere eletti perché manca l’accordo collettivo quadro in materia. Inoltre, al comma 2, dove vengono descritte le modalità di elezione, non sono riportati i VVF, ma soltanto la Polizia. Si chiede, dunque, che il testo del provvedimento sia integrato con un nuovo articolo

riguardante il ruolo e le modalità di individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

- **Art.15** – si evidenzia l'esigenza di privilegiare la valutazione dell'esposizione al pericolo rispetto all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.
- **Art.16 c.2** – poiché le attrezzature e gli indumenti sono materiali tecnici particolari, la valutazione del rischio relativo al loro utilizzo non si può ridurre al solo collaudo amministrativo ed alla rispondenza ai capitolati di spesa, ma va chiarito che detto materiale va collaudato preventivamente da commissioni costituite anche da personale operativo. Si chiede pertanto che siano tenute in massima considerazione le prescrizioni di sicurezza necessarie e la dovuta informazione al personale, nonché di istituire delle apposite figure professionali di formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro.
- **Art 16 com. 3-4** l'individuazione delle aree di lavoro in cui derogare è un argomento essenziale al fine dell'effettiva piena attuazione del DL/81, dunque, è necessario specificare che non si intendono luoghi di lavoro le aree dove il CNVVF interviene nel momento in cui il personale svolge tutte le proprie attività istituzionali. In particolare si chiede di chiarire le eventuali ricadute dell'applicazione di questo articolo nei cantieri aperti recentemente in Emilia Romagna anche agli interventi dei Vigili del Fuoco. Pertanto si chiede di sostituire le parole: "in cui si effettuano attività", con le parole: "in relazione alle attività".
- **Art.16 c. 6-7-8** la formazione deve essere specifica, in quanto gli RLS i RSPP e i preposti devono avere gli strumenti adeguati ottenibile solo con specifici percorsi formativi che, così come previsto dal DL /8, l'Amministrazione deve attuare. Inoltre va chiarito definitivamente il riferimento esclusivo ai LIF per la registrazione ed il controllo degli obblighi formativi per il personale.
- **Art. 18** – si propone l'eliminazione dei commi 3 e 4 poiché discriminanti per il personale sottoposto all'accertamento sanitario.
- **Art. 20** - Si pretende di fare prevenzione, di tutelare il personale da possibili rischi derivanti dalla particolare funzione svolta, senza fare alcun investimento economico.

Coordinatore Nazionale FP CGIL WF

Mario MOZZETTA

